



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 05 -PARI OPPORTUNITA', POLITICHE DI GENERE, SERVIZIO CIVILE,
IMMIGRAZIONE, CENTRO REGIONALE ANTIDISCRIMINAZIONE**

Assunto il 08/07/2019

Numero Registro Dipartimento: 2095

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8437 del 12/07/2019

**OGGETTO: PROGETTO IN.C.I.P.I.T.: APPROVAZIONE PROTOCOLLI DI COLLABORAZIONE
CON LA FAI CISL CALABRIA, LA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CROTONE, LA
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO REGGIO
CALABRIA E L'UNIONE SUPERIORE MAGGIORI ITALIANE DELLA REGIONE CALABRIA. .**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

Visti:

- il D.P.R. 445/2000;
- la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare l’art. 28 che individua i compiti e le responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- Il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- il D.P.G.R. n. 206 del 2000 e ss.mm.ii;
- la D.G.R. n. 468 del 19/10/2017 - Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento Regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della G.R. – Approvazione – Revoca della Struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.e.i.”;
- la D.G.R. n. 186 del 21/05/2019 avente ad oggetto “D.G.R. n. 63 del 15/02/2019: Struttura organizzativa della G.R. – Approvazione. Revoca della Struttura Organizzativa approvata con D.G.R. 541/2015 e s.m. e i.- Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di rischio”;
- il D.D.G. n. 6699 del 05/06/2019 con il quale è stato conferito l’incarico temporaneo di reggenza al Settore n. 5 - “Pari Opportunità, Politiche di Genere, Servizio Civile, Immigrazione, Centro Regionale Antidiscriminazioni”: assegnazione dell’incarico temporaneo di reggenza alla Dott.ssa Edith Macri;
- la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 con la quale, tra l’altro, si è disposto di scorporare il Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” in due Dipartimenti corrispondenti alle due aree funzionali preesistenti, ovvero “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” e “Sviluppo Economico – Attività Produttive”;
- la D.G.R. n. 228 del 06/06/2019 con la quale il Dott. Roberto Cosentino è stato individuato quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali;
- il D.P.G.R. n. 76 del 10 giugno 2019 con il quale il Dott. Roberto Cosentino è stato nominato Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali;
- il Piano Nazionale di azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani per gli anni 2016-2018 adottato il 26 febbraio 2016;
- il D.P.C.M. Del 16 maggio 2016 recante la disciplina del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all’art. 18 comma 3bis D.Lgs. 286/98;
- le Linee Guida della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo presso il Ministero dell’Interno, relative all’identificazione delle vittime della tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral, nella quale è prevista la collaborazione con gli enti che realizzano programmi ex art. 18 Dlgs. 286/98;

Visto che nell’ambito dell’avviso “Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta - Bando 3/2018” del Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Calabria, in continuità con la predetta azione, in qualità di soggetto capofila ha ottenuto l’approvazione ed il finanziamento del progetto “IN.C.I.P.I.T. - INiziativa Calabra per l’Identificazione, Protezione ed Inclusione sociale delle vittime di Tratta”, per il periodo 01/03/2019 – 31/05/2020;

Considerato che nel primo Piano Nazionale 2016/2018, la tratta degli esseri umani richiede una governance multilivello e multiagenzia tra i vari stakeholder, al fine di contrastare in maniera congiunta i vari aspetti del fenomeno e individua il Meccanismo Nazionale di Referral quale meccanismo di cooperazione;

Visto che nell’ambito della realizzazione delle attività di emersione delle vittime della tratta del progetto In.C.I.P.I.T., è stata attivata la collaborazione con la FAI CISL Calabria e la Croce Rossa Italiana – Comitato di Crotona che gestisce il Centro Governativo Crotona;

Visti altresì, le interlocuzioni attivate con la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello Reggio Calabria e l'Unione Superiore Maggiori Italiane della Regione Calabria al fine dello sviluppo di collaborazioni sul tema della tratta e dei fenomeni ad essa connessi, in linea con le direttrici strategiche del Piano Nazionale antitrattra;

Rilevata pertanto l'opportunità di formalizzare la collaborazione con i suddetti enti nell'ambito del progetto In.C.I.P.I.T. approvato dal Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in corso dal 01/03/2019 al 31/05/2020;

Visti gli schemi di protocollo d'intesa con gli enti sopra detti, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la realizzazione delle attività previste dai protocolli suddetti non comporta oneri finanziari aggiuntivi per la Regione Calabria, ma fanno riferimento alle attività del progetto In.C.I.P.I.T. finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti:

- la L.R. n.34 del 2002 e s.m.i. per la quale viene ritenuta propria la competenza;
- la L.R. n. 47 del 23/12/2011;

Su proposta del responsabile del procedimento che ha curato l'istruttoria del presente atto riscontrandone le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente:

DI approvare gli schemi di protocollo d'intesa con la FAI CISL Calabria, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Crotone, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello Reggio Calabria e l'Unione Superiore Maggiori Italiane della Regione Calabria, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DI dare atto che la realizzazione delle attività previste dai protocolli non comporta oneri finanziari aggiuntivi per la Regione Calabria, ma fanno riferimento alle attività del progetto In.C.I.P.I.T. finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DI provvedere alla pubblicazione (integrale) del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente;

DI disporre che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

SAMA' VITO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

MACRI' EDITH
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)

LOGO FAI CISL



REGIONE CALABRIA

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali"

E

FAI CISL CALABRIA

**Federazione Agricola, Alimentare, Ambientale, Industriale italiana della Calabria
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori**

**PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL FENOMENO
DELLA TRATTA E DEL GRAVE SFRUTTAMENTO LAVORATIVO**

PREMESSO CHE

La tratta di esseri umani rientra fra le più gravi e sempre attuali violazioni dei diritti fondamentali; colpisce persone, adulte e minori, assoggettate a forme di sfruttamento e di violenza fisica e psicologica diversificate ed è messa in atto da soggetti e organizzazioni criminali, anche transnazionali, che operano nel diverso e contiguo settore criminale del favoreggiamento dell'immigrazione illegale;

La Calabria, porta di ingresso dei flussi migratori via mare, è paese di destinazione e transito delle rotte individuate dalle organizzazioni criminali dedite alla tratta, fenomeno quest'ultimo che vede coinvolti in situazioni di reclutamento forzato, riduzione o mantenimento in schiavitù o comunque di grave sfruttamento anche i richiedenti asilo e/o titolari di protezione internazionale;

I canali dello sfruttamento stanno assumendo una diversificazione ed intensificazione tale da rendere necessaria la messa a punto di strategie ed interventi di risposta immediata ed efficace rispetto a potenziali situazioni di rischio, specie in ambito agricolo, settore particolarmente soggetto a violazioni e situazioni di grave sfruttamento;

Il tema della lotta allo sfruttamento di esseri umani rappresenta una priorità della Regione che sostiene ogni azione e strategia finalizzata alla tutela e promozione dei diritti, anche a garanzia delle condizioni di legalità, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

La tutela della persona e il valore della solidarietà in una società multietnica, senza privilegi e discriminazioni, nonché la tutela e la promozione dei diritti inviolabili della persona unitamente alla tutela dei diritti individuali e collettivi delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto agroindustriale, rappresentano principi statutari della FAI CISL;

CONSIDERATO CHE

La Regione è titolare dal 2011 di progetti nell'ambito della tratta agli esseri umani promossi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità (DPO) e, in particolare, da settembre 2016, è titolare del progetto IN.C.I.P.I.T. - INiziativa Calabria per l'Identificazione, Protezione ed Inclusione sociale delle vittime di Tratta, la cui scadenza dell'edizione corrente è fissata al 31 maggio 2020;

Che il progetto IN.C.I.P.I.T. è finalizzato ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale - programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del presidente del consiglio dei ministri 16 maggio 2016);

Le azioni proattive volte all'emersione, alla segnalazione e invio ai servizi di protezione delle persone vittime di tratta e grave sfruttamento, articolate in una vasta gamma di interventi, tra cui unità mobili in strada, interventi di contatto per lo sfruttamento sessuale o altre forme di sfruttamento, sportelli di ascolto e consulenza legale, accoglienza in strutture residenziali, accompagnamento all'inclusione socio-lavorativa, costituiscono la peculiarità e la forza del progetto IN.C.I.P.I.T, promosso dalla Regione, ed implementato sull'intero territorio regionale per il tramite degli enti partner, soggetti attuatori di progetto;

La complessità del fenomeno e la specificità di condizione del target considerato richiede un approccio multi agenzia basato sulla compresenza di risorse professionali e strategie cooperative di intervento in grado di favorire l'emersione e la presa in carico delle vittime, nonché la creazione di reti collegate e meccanismi di coordinamento interdisciplinare;

La FAI CISL a livello regionale e nazionale, per l'affermazione della dignità della persona e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, ha avviato su tutto il territorio nazionale la campagna di ascolto e sensibilizzazione, denominata "SOS Caporalato", per denunciare lo sfruttamento e illegalità nel lavoro agroalimentare. L'obiettivo è raccogliere, tramite un apposito Numero Verde Nazionale gratuito "800 199 100" le denunce di quanti, per varie ragioni, lavorano in condizioni di sfruttamento e illegalità. Tutte le segnalazioni serviranno a fare un monitoraggio di massima sull'evoluzione del caporalato agricolo;

Pertanto, gli obiettivi strategici e le azioni previste dal presente Protocollo d'Intesa agiscono lungo le direttrici della prevenzione, protezione ed integrazione sociale delle vittime di tratta e grave sfruttamento sul lavoro, secondo modalità operative e di intervento in linea con gli orientamenti ed i principi contenuti nel "Piano nazionale d'integrazione dei titolari di protezione internazionale", approvato il 25 settembre 2017, nel "Piano Nazionale di Azione contro la tratta e il grave sfruttamento di esseri umani", adottato nel febbraio 2016, nel "Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura", sottoscritto il 27 maggio 2016.

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

La Regione Calabria

Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali"

Rappresentata dal Dirigente Generale dott. _____ ai sensi L.R. 13 maggio 1996, n. 7 e
ss.mm.ii.

(di seguito per brevità Regione)

e

La FAI CISL CALABRIA

**Federazione Agricola, Alimentare, Ambientale, Industriale italiana della Calabria – Confederazione
Italiana Sindacati Lavoratori**

Rappresentata dal Segretario Generale _____
(di seguito per brevità FAI CISL)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

Oggetto del presente Protocollo d'Intesa è la collaborazione finalizzata alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della tratta e del grave sfruttamento sul lavoro, mediante interventi di risposta efficaci e coordinati di sensibilizzazione, prevenzione sociale, monitoraggio dei fenomeni, informazione, emersione, condivisione di sistemi di segnalazione, ed integrazione sociale delle vittime stesse;

La Regione attuerà gli interventi territoriali nell'ambito del progetto IN.C.I.P.I.T. - INiziativa Calabria per l'Identificazione, Protezione ed Inclusione sociale delle vittime di Tratta, per il tramite degli enti partner attuatori.

La FAI CISL Calabria su tutto il territorio regionale sarà operativa anche tramite il coinvolgimento e l'attività sindacale delle proprie Federazioni Territoriali;

Articolo 2 – Obiettivi

L'obiettivo generale del presente Protocollo d'Intesa è la creazione del raccordo operativo tra il sistema di protezione e contrasto delle vittime di tratta e grave sfruttamento e il sistema a tutela dei lavoratori, con particolare attenzione ai lavoratori migranti;

Gli obiettivi specifici sono:

- Programmare e realizzare in modo congiunto e coordinato interventi per incrementare le rispettive capacità di approccio negli ambiti della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo e della tutela dei diritti sul lavoro e sviluppare azioni proattive multi-agenzia di identificazione dello stato di vittima;
- Promuovere azioni e interventi di formazione e informazione congiunta tra operatori dei dispositivi antitratta e operatori del sistema sindacale, per definire procedure e collaborazioni finalizzate alla identificazione delle vittime di tratta ed alle modalità di re-invio tra i rispettivi sistemi;
- Rafforzare il lavoro di rete territoriale e dunque le pratiche "condivise" di governance locale e regionale in favore dell'inclusione attiva delle vittime, attraverso l'individuazione di tipologie di attori, competenze, percorsi, azioni, modalità di collaborazione che risultino efficaci e salvaguardino la personalizzazione degli interventi;
- Favorire l'attivazione di servizi di orientamento e sostegno al lavoro migrante regolare e irregolare, con particolare attenzione al lavoro femminile, facilitando la diffusione di informazioni sulle normative a tutela dei diritti dei lavoratori e dei migranti;
- Pianificare azioni svolte sui territori di riferimento, mediante strategie integrate di animazione e partecipazione territoriale dirette all'informazione e alla sensibilizzazione, al fine di trasferire una corretta informazione sul tema, innescando quei processi di integrazione sociale e mutamento culturale;
- Dare impulso a rapporti di collaborazione/accordi con il mondo delle imprese e/o con le associazioni di settore per potenziare e fare leva anche sulla responsabilità sociale d'impresa;

Articolo 3 – Forme di collaborazione

La Regione, per il tramite degli enti attuatori del Progetto IN.C.I.P.I.T. e la FAI CISL, per il tramite delle Federazioni territoriali, si impegnano, nel rispetto della normativa sulla privacy ed ognuno per le proprie competenze e nel rispetto del proprio mandato progettuale e operativo, alla collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, attraverso un approccio collaborativo e tramite la promozione delle seguenti azioni:

Azione n. 1 “Attività di divulgazione, monitoraggio del fenomeno: Campagna SOS CAPORALATO e Numero Verde Nazionale 800 199 100”.

Al fine di valutare l'evoluzione del fenomeno dello sfruttamento, caporalato e lavoro nero, anche con riferimento ad altre aree extra regionali, le parti si impegnano alla raccolta, condivisione e sistematizzazione dei dati e delle informazioni scaturenti dai rispettivi ambiti di operatività, anche attraverso l'elaborazione di strumenti comuni di rilevazione e di ricerca.

Inoltre, condividere azioni di sensibilizzazione, informazione e tutela, compatibilmente con le peculiarità territoriali dove si articola il Progetto In.C.I.P.I.T., organizzando e coordinando le attività della Campagna “SOS Caporalato” su tutto il territorio regionale.

Azione n. 2 “In-Formazione Sindacale”: potenziamento delle attività di tutela e di promozione della cultura della solidarietà, della persona e del welfare contrattuale.

Al fine di aumentare la consapevolezza delle lavoratrici e lavoratori, in particolare dei lavoratori migranti, ed anche degli stranieri che vivono nei centri di accoglienza o che sono già assistiti dal progetto In.C.I.P.I.T. e che, per le specifiche condizioni di vulnerabilità, potrebbero essere esposti a situazioni di rischio, le Parti si impegnano a collaborare per la promozione di attività di sensibilizzazione, informazione e formazione da tenersi all'interno dei Centri del sistema di Accoglienza (CAS, SIPROIMI, etc..) o in strutture di Enti della rete territoriale del progetto In.C.I.P.I.T.;

A tal riguardo, gli operatori del Progetto In.C.I.P.I.T. si impegnano a creare le condizioni (convenzioni e accordi con le Prefetture o altri Enti del Territorio) per favorire l'organizzazione delle attività formative;

Gli operatori del Progetto In.C.I.P.I.T. si impegnano, altresì, a fornire la propria expertise per l'organizzazione dei momenti formativi, proponendo metodologie didattiche differenziate, sotto forma di laboratori di gruppo e/o di lezioni frontali, a seconda delle caratteristiche qualitative e quantitative dei gruppi stranieri partecipanti;

La FAI CISL si impegna a collaborare con gli operatori del Progetto In.C.I.P.I.T. per percorsi e momenti formativi, rivolti alle lavoratrici e lavoratori stranieri, con particolare riferimento al comparto agricolo e agroalimentare, nello specifico organizzare incontri di sensibilizzazione su temi generali legati al lavoro, apprendimento basilare delle norme dei Contratti Collettivi Nazionali e di secondo livello, attività di informazione delle norme nazionale riguardanti il settore dell'agricoltura.

Inoltre la FAI CISL si impegna a promuovere, in sinergia con Associazioni della Cisl ed Enti, e gli operatori del progetto In.C.I.P.I.T. momenti e/o incontri informativi sui temi della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, igiene alimentare, informazioni sanitarie riguardanti i bambini, conoscenza della Costituzione Italiana e delle opportunità e norme socio-assistenziali dei Fondi di Assistenza Integrativa di origine contrattuale.

Azione n. 3: “Integrazione delle azioni a favore dei rispettivi utenti”: segnalazione agli utenti dei servizi del Sindacato e del progetto I.N.C.I.P.I.T. , ed accompagnamento ai rispettivi servizi.

Al fine di consentire alle lavoratrici e lavoratori migranti di fruire al meglio dei servizi resi dalla FAI CISL e dagli Enti del progetto In.C.I.P.I.T., le Parti si impegnano a segnalare reciprocamente contesti territoriali in cui si verificano casi di sfruttamento lavorativo e ad indirizzare i lavoratori verso i rispettivi servizi.

In particolare, gli operatori del progetto In.C.I.P.I.T, si impegnano a:

- segnalare alla FAI CISL, nel rispetto della privacy dei soggetti coinvolti, l'esistenza di situazioni di sfruttamento lavorativo di cui vengano a conoscenza nell'ambito delle proprie attività;
- informare i lavoratori stranieri, quali presunte vittime o vittime di sfruttamento, riguardo ai diritti

individuali ed alle possibilità di tutela, da esperirsi, eventualmente, anche per il tramite della FAI CISL;

- divulgare tra le lavoratrici e lavoratori italiani e stranieri il numero verde gratuito della FAI Cisl “800 199 100”;
- programmare incontri individuali delle presunte vittime di sfruttamento lavorativo presso le sedi sindacali periferiche della FAI CISL, garantendo, se ritenuto opportuno o necessario, una assistenza individualizzata ai medesimi lavoratori qualora emerga la necessità di una assistenza sindacale specifica e sia acquisito il consenso informato della presunta vittima di sfruttamento;
- supportare le lavoratrici e i lavoratori vittima di sfruttamento assistiti dal sindacato, acquisendo il consenso informato e garantendo la presa in carico territoriale degli stessi, per una assistenza multi-livello e multi-servizi;
- indirizzare donne, giovani, immigrati con problematiche e difficoltà legate all’ambito lavorativo nonché per materie: contrattuali, trattamenti economici, previdenziali, fiscale, infortunistica sul lavoro, misure di sostegno al reddito, permessi di soggiorno, tutela diritti sindacali e bisogni abitativi presso le sedi periferiche della Cisl per assistenza, informazione e sostegno tramite gli operatori sindacali.

La FAI CISL si impegna a:

- segnalare agli operatori del Progetto In.C.I.P.I.T, nel rispetto della privacy dei soggetti coinvolti, l’esistenza di contesti di sfruttamento lavorativo in cui i lavoratori possano aver bisogno della assistenza multi-agenzia garantita dal medesimo Progetto;
- informare i lavoratori vittime di sfruttamento lavorativo delle possibilità offerte dal Progetto In.C.I.P.I.T sul territorio ed indicare contatti utili per poter accedere ai servizi offerti dal Progetto In.C.I.P.I.T. .

Azione n. 4 “Scambi divulgativi e formativi tra gli operatori della FAI CISL e del Progetto In.C.I.P.I.T.”: integrazione di conoscenze e competenze per una professionalizzazione diffusa sui temi della tratta e sfruttamento.

Al fine di approfondire le conoscenze dei rispettivi operatori in tema di tratta di esseri umani e sfruttamento, ivi incluse quelle riguardanti i programmi di protezione e assistenza ex art.18 D.Lgs 286/98, le parti si impegnano a collaborare per la promozione e organizzazione di specifici incontri di formazione specializzata e scambio di esperienze e conoscenze, attraverso la disponibilità del proprio personale impegnato rispettivamente nelle sedi sindacali della Cisl e nel progetto In.C.I.P.I.T. .

Azione n. 5 “Fruibilità delle sedi sindacali periferiche”: Rafforzamento delle attività di Presidio e presenza capillare sul territorio regionale.

Per rafforzare l’efficacia delle attività per l’emersione dello sfruttamento lavorativo e facilitare l’emersione del fenomeno, riducendo eventuali condizioni di svantaggio dei migranti, con riguardo alle difficoltà di mobilità territoriale degli stessi, la FAI CISL si impegna a rendere disponibili le proprie strutture periferiche, dislocate capillarmente sul territorio regionale, al fine di favorire i colloqui di emersione dei consulenti del Progetto In.C.I.P.I.T., oltre a coinvolgere quelle professionalità operanti nelle specifiche sedi periferiche.

La Regione si impegna, per il tramite degli Enti attuatori, alla presa in carico di potenziali vittime di tratta segnalati dalla FAI CISL.

Azione n. 6 “Sensibilizzazione delle comunità periferiche, e attività di assistenza, tutela, protezione e ricollocazione”.

Le Parti, ciascuno per il proprio ambito e in collaborazione tra loro, si impegnano a realizzare azioni di sensibilizzazione delle comunità sul territorio regionale, in cui il progetto In.C.I.P.I.T è attivo, riguardo ai problemi relativi allo sfruttamento lavorativo, e si impegnano, altresì, ad promuovere azioni di coinvolgimento delle competenti istituzioni locali e nazionali per garantire risposte efficaci ed integrate di assistenza, tutela, protezione e ricollocazione dei lavoratori stranieri vittime di sfruttamento lavorativo.

Articolo 4 – Governance

Per la realizzazione del presente Protocollo d’Intesa viene costituita una Cabina di regia per la pianificazione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di collaborazione.

La Cabina di regia è composta dai referenti delle Parti territorialmente impegnati nelle attività.

Il coordinamento della Cabina di regia è in capo alla Regione – Dipartimento Lavoro Formazione e Politiche sociali – Settore n. 5.

Le parti si impegnano a realizzare incontri periodici per una verifica aggiornata sull’attuazione del presente Protocollo d’Intesa, per favorire lo scambio reciproco di conoscenze sul fenomeno della tratta di esseri umani, sfruttamento lavorativo, e ottimizzare le modalità di collaborazione.

Articolo 5 – Aspetti finanziari

La realizzazione del presente Protocollo d’Intesa non comporta oneri finanziari per le parti.

Articolo 6 – Riservatezza

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti dalla Regione è finalizzato unicamente all’espletamento dell’attività di gestione amministrativa del protocollo, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico relative alla realizzazione del protocollo, dovranno essere considerate di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Ciascuna delle parti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni ottenute.

Articolo 7 – Durata e validità

Il presente protocollo d’intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha validità fino al 31 maggio 2020. In caso di proroga o rinnovo del progetto In.C.I.P.I.T., il presente protocollo si intende automaticamente rinnovato fino alla durata delle attività del progetto, salvo recesso di una delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

FAI CISL CALABRIA Il Segretario Generale	REGIONE CALABRIA Il Direttore Generale del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali
---	--

LOGO CRI



REGIONE CALABRIA

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

LA REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali"

E

CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI CROTONE

Per il Centro Governativo Crotone

**per l'identificazione delle vittime di tratta e
di forme di grave sfruttamento tra i richiedenti protezione internazionale.**

Procedure di *referral* ed approccio multi-agenzia

VISTI

- la Convenzione di Ginevra sullo *Status* dei rifugiati del 1951;
- la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali ratificata dall'ordinamento italiano con Legge nr.848/1955;
- il "Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini del 2000 addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000", ratificata dall'ordinamento italiano con legge nr. 146/2006;
- le Linee Guida di Protezione Internazionale dell'UNHCR concernenti l'applicazione dell'articolo 1 A (2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo *status* dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta;
- la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa n. 197 del 16.05.05 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, ratificata dall'ordinamento italiano con Legge nr.108/2010;
- la Direttiva 2009/52/UE, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- la Direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta degli esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI;
- la Direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), e la Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale (rifusione);
- gli articoli 18 D.Lgs 286/98 e 27 D.P.R. 394/99
- la Legge 11 agosto 2003 n. 228 recante misure contro la tratta di persone;
- il Decreto Legislativo nr. 251/2007, così come modificato dal D.lgs 18/14 in attuazione della Direttiva 2011/95/UE;
- il Decreto Legislativo nr. 24/2014 recante attuazione della Direttiva 2011/36/UE e in particolare l'art. 10;
- il Decreto Legislativo nr. 142/15 emanato in attuazione della Direttiva 2013/32/UE;
- il Piano Nazionale di azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani per gli anni 2016-2018 adottato il 26 febbraio 2016;
- il D.P.C.M. del 16 maggio 2016, recante la disciplina del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 comma 3bis D. Lgs. 286/98;
- la Legge 1 dicembre 2018, n. 32, di conversione del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113
- le Linee Guida della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo presso il Ministero dell'Interno, relative all'identificazione delle vittime della tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di *referral*;
- i Bandi del Dipartimento per le Pari Opportunità - Presidenza Consiglio dei Ministri n. 1/2016, n. 2/2017 e n. 3/2018 per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati all'assistenza ed

integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- la tratta degli esseri umani rientra fra le più gravi e sempre attuali violazioni dei diritti fondamentali; colpisce persone, adulte e minori, assoggettate a forme di sfruttamento e di violenza fisica e psicologica diversificate ed è messa in atto da soggetti e organizzazioni criminali, anche transnazionali, che operano nel diverso e contiguo settore criminale del favoreggiamento dell'immigrazione illegale;
- la Calabria, porta di ingresso dei flussi migratori via mare, è paese di destinazione e transito delle rotte individuate dalle organizzazioni criminali dedite alla tratta, fenomeno quest'ultimo che vede coinvolti in situazioni di reclutamento forzato, riduzione o mantenimento in schiavitù o comunque di grave sfruttamento anche i richiedenti asilo e/o titolari di protezione internazionale;
- il ruolo cruciale della Calabria nell'accoglienza di flussi migratori misti e, in particolare, di richiedenti asilo è testimoniato anche dalla presenza a Crotona di una delle prime Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione internazionale, organismo istituito per l'esame decentrato delle richieste di asilo, ed anche dalla presenza del Centro governativo per immigrati, già Centro Accoglienza Richiedenti Asilo (CARA) tra i più grandi in Europa in termini di capacità di accoglienza;
- sempre più frequentemente i centri di accoglienza per richiedenti asilo, loro malgrado, accolgono persone che è ragionevole ritenere possano essere o divenire vittime di tratta, di riduzione o mantenimento in schiavitù o comunque di situazioni di violenza nell'ambito dello sfruttamento a scopo sessuale, lavorativo e/o dell'accattonaggio;
- la complessità del fenomeno della tratta di esseri umani e dell'identificazione ed emersione reale da condizioni di sfruttamento, nonché la peculiarità degli aspetti relativi alle potenziali vittime tra i richiedenti asilo richiedono esperienza e competenze specifiche, anche al fine di mettere in atto le adeguate misure di tutela, assistenza e protezione previste dalla normativa vigente;
- la consolidata base giuridica ed amministrativa sovranazionale e nazionale, ivi incluso il primo Piano Nazionale Antitratta per il triennio 2016/2018, approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2016, promuove la metodologia multi-agenzia quale approccio di intervento a contrasto dei fenomeni di tratta e di tutela delle vittime, orientando verso l'adozione di criteri condivisi ed omogenei di coordinamento interistituzionale ed interdisciplinare utili per l'adozione di strategie cooperative in grado di favorire l'emersione e la presa in carico delle vittime, secondo le indicazioni contenute nel Meccanismo Nazionale di *Referral*;
- la Regione Calabria è l'ente titolare del Progetto In.C.I.P.I.T. (Iniziativa Calabria per l'Identificazione, Protezione ed Inclusione sociale delle vittime di Tratta), finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità - Presidenza Consiglio dei Ministri ed in scadenza nell'edizione in corso al 31 maggio 2020, che realizza interventi volti a garantire le misure di assistenza e tutela previste dalla normativa vigente in favore delle persone vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.) o comunque di forme di grave sfruttamento (art. 603 bis c.p.);
- le funzioni di coordinamento strategico e pianificazione delle azioni di contrasto allo sfruttamento, nell'ambito del progetto sopra citato, sono in capo alla Regione e, nello specifico, afferente al Settore regionale 5 "Pari Opportunità, Politiche di Genere, Servizio Civile, Immigrazione, Centro Regionale Antidiscriminazioni", mentre l'attuazione delle azioni progettuali è affidata ad una ATS composta da enti ed associazioni dislocate sul territorio calabrese, con comprovata esperienza nel settore di riferimento

ed iscritte al Registro di enti ed associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati di cui all'art. 52 c.1 del DPR 31 agosto 1999, n. 394;

- la Croce Rossa Italiana – Comitato di Crotona è soggetto gestore del Centro Governativo per l'accoglienza dei richiedenti asilo ubicato in località Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto (Crotona);
- conseguentemente è opportuno formalizzare con il presente Protocollo la collaborazione tra la Regione Calabria e la Croce Rossa Italiana – Comitato di Crotona, in materia di identificazione, emersione e la presa in carico delle vittime di tratta;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra

La Regione Calabria

Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali"

(di seguito per brevità Regione)

Rappresentata dal Dirigente Generale dott. _____ ai sensi L.R. 13 maggio 1996, n. 7 e ss.mm.ii.

E

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Crotona

(di seguito per brevità CRI)

Rappresentata dal Presidente dott. _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

Oggetto del presente Protocollo d'Intesa è la collaborazione finalizzata alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della tratta e del grave sfruttamento, mediante interventi di risposta efficaci e coordinati di identificazione, emersione delle vittime, nonché di formazione del personale e costruzione di sistemi di segnalazione e presa in carico delle vittime stesse;

La Regione attuerà gli interventi territoriali per il tramite degli enti partner, soggetti attuatori del progetto IN.C.I.P.I.T. - INiziativa Calabra per l'Identificazione, Protezione ed Inclusione sociale delle vittime di Tratta.

La CRI agirà per il tramite del personale impegnato nel Centro Governativo di Sant'Anna;

Articolo 2 – Obiettivi

L'obiettivo generale del presente Protocollo d'Intesa è la creazione del raccordo operativo tra il sistema di protezione e contrasto delle vittime di tratta e grave sfruttamento e il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo;

Gli obiettivi specifici sono:

1. Programmare e realizzare in modo congiunto e coordinato interventi per favorire la rapida identificazione delle vittime di tratta inserite nel circuito dell'accoglienza;
2. incrementare le rispettive capacità di approccio negli ambiti della tratta di esseri umani e sviluppare azioni proattive multi-agenzia di identificazione dello stato di vittima;
3. promuovere interventi di formazione congiunta tra operatori dei dispositivi antitratta e operatori del sistema dell'accoglienza, per definire procedure e collaborazioni finalizzate alla identificazione delle vittime di tratta ed alle modalità di re-invio tra i rispettivi sistemi;

4. pianificare azioni svolte sui territori di riferimento, mediante strategie integrate di animazione e partecipazione territoriale dirette all'informazione ed alla sensibilizzazione, al fine di comunicare una corretta informazione sul tema ed innescare processi di cambiamento culturale;

Articolo 3 – Forme di collaborazione

La Regione, per il tramite degli enti attuatori del Progetto IN.C.I.P.I.T., e la CRI si impegnano, nel rispetto della normativa sulla *privacy* ed ognuno per le proprie competenze e nel rispetto del proprio mandato progettuale e operativo, alla collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, attraverso un approccio collaborativo e la promozione territoriale delle seguenti azioni:

Azione n.1 "Identificazione ed emersione delle vittime di tratta"

In presenza di elementi che possano far ragionevolmente ritenere che il richiedente asilo sia vittima di tratta o che sia a rischio di divenirlo, la CRI, previa acquisizione del consenso dell'interessato e nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione internazionale, segnala il caso al Progetto In.C.I.P.I.T.;

In seguito alla segnalazione, il personale individuato nell'ambito del su richiamato Progetto regionale, si rende disponibile a svolgere, alcuni colloqui con la presunta vittima di tratta, al fine di valutare l'esistenza di indicatori di tratta.

Gli operatori del Progetto In.C.I.P.I.T. si impegnano a fornire primi elementi informativi alla CRI nella stessa giornata dell'incontro, salvo i casi di particolare complessità; tale comunicazione contiene le prime valutazioni dell'operatore, nonché l'indicazione della eventuale necessità di prevedere ulteriori incontri; al termine del periodo di consulenza viene redatta da parte degli operatori del Progetto In.C.I.P.I.T. una relazione finale;

Se emergono elementi identificativi della tratta di esseri umani l'operatore del Progetto In.C.I.P.I.T. espone alla parte interessata il programma di protezione ai sensi dell'art. 18 comma 3 bis del D.lgs 286/1998;

A garanzia della corretta applicazione delle misure di protezione, considerando come obiettivo fondamentale la sicurezza, l'incolumità, la *privacy* delle vittime e la stessa sostenibilità del sistema anti-tratta, la segnalazione di *referral*, nonché tutte le attività oggetto del presente protocollo, dovranno avvenire nella massima riservatezza e della valutazione del rischio di divulgazione delle informazioni, secondo modalità procedurali che verranno concordate con i referenti incaricati dell'ente anti-tratta;

La consulenza viene espletata senza oneri a carico della CRI;

Azione n.2 "Attività di empowerment"

Al fine di aumentare la consapevolezza degli stranieri accolti nel Centro governativo che, per le specifiche condizioni di vulnerabilità, potrebbero essere esposti a situazioni di rischio, le Parti si impegnano a collaborare per la promozione di attività di informazione da tenersi all'interno della struttura relativamente a: legislazione vigente in materia di tratta di persone e reati connessi e dei diritti delle vittime di tali crimini; caratteristiche e dinamiche dello sfruttamento sessuale e lavorativo e sistemi di tutela; modalità di ingresso nei programmi di protezione ex art. 18, comma 3bis D.Lgs. 286/98;

Azione n.3 "Attività di formazione e sensibilizzazione"

Le parti si impegnano a collaborare per la promozione e organizzazione di specifici incontri di formazione specializzata e scambio di esperienze e conoscenze, nell'ambito delle procedure di identificazione ed emersione delle vittime di tratta, dell'applicazione efficace dei meccanismi di *referral*, nonché del sistema dell'accoglienza, anche al fine di facilitare, in un'ottica di intervento di sistema multi-agenzia, la promozione di forme di raccordo e collaborazione;

Le parti coopereranno per la ideazione e realizzazione di progetti di sensibilizzazione e conoscenza, nonché di campagne di informazione sui temi della tratta e del grave sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio, economie illegali, matrimoni forzati, traffico di organi, sistema dell'accoglienza, attivando le proprie reti di contatto e collaborazione per la buona riuscita degli eventi;

Azione n. 4 "Monitoraggio"

Le parti si impegnano a realizzare incontri periodici per una verifica aggiornata sull'attuazione del presente Protocollo, per garantirne un aggiornamento/adequamento in relazione alle eventuali riforme legislative in materia, nonché per favorire lo scambio reciproco di conoscenze sul fenomeno della tratta di esseri umani e del sistema dell'accoglienza ed ottimizzare le modalità di collaborazione;

Articolo 4 – Aspetti finanziari

Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari a carico di alcuna delle due parti.

Articolo 5 – Riservatezza

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti dalla Regione è finalizzato unicamente all'espletamento dell'attività di gestione amministrativa del protocollo, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico relative alla realizzazione del protocollo, dovranno essere considerate di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Ciascuna delle parti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni ottenute.

Articolo 6 – Durata e validità

Il presente protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha validità fino al 31 maggio 2020. In caso di proroga o rinnovo del progetto In.C.I.P.I.T., il presente protocollo si intende automaticamente rinnovato fino alla durata delle attività del progetto, salvo recesso di una delle parti.

Le attività del presente protocollo possono essere estese alle altre strutture di accoglienza gestite in Calabria dalla CRI.

Letto, approvato e sottoscritto

LA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CROTONE Il Presidente	LA REGIONE CALABRIA Il Direttore Generale del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali
---	---



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO
REGGIO CALABRIA**

Oggi _____ 2019 alle ore _____, nella sala riunioni della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, sono presenti:

1. il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, dott. _____;
1. il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, dott. _____;
2. il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, dott.ssa _____;
3. il Procuratore della Repubblica di Palmi, dott. _____;
4. il Procuratore della Repubblica di Locri, dott. _____;
5. il Questore di Reggio Calabria, dott. _____;
6. il Contrammiraglio _____, Comandante della Direzione Marittima di Reggio Calabria;
7. il Col. _____, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria;
8. il Col. _____, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria;

partecipano altresì:

9. La Regione Calabria nella persona di dott./ssa. _____, in relazione al progetto regionale antitratta denominato IN.C.I.P.I.T. (Iniziativa Calabra per l'Identificazione, Protezione ed Inclusione sociale delle vittime di Tratta) finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità nell'ambito del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'art 18 c. 3 bis D. Lgs. 286/98, definito con D.P.C.M. 16.05.2016,
10. dott./ssa. _____, in rappresentanza della OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) con sede in Roma;

al fine di esaminare e approvare il protocollo organizzativo di intesa tra i Procuratori della Repubblica del Distretto di Reggio Calabria, le Forze di Polizia, le Organizzazioni Internazionali, le ONG e gli interventi del progetto regionale INCIPIT per il coordinamento delle indagini nei reati relativi alla tratta di esseri umani,

sollecitato dal Procuratore Nazionale Antimafia, per un maggiore coordinamento nelle indagini sulla tratta di persone che di frequente è connessa con l'arrivo illegale di clandestini e con la commissione di reati di competenza delle Procure Ordinarie, quali lo sfruttamento della prostituzione o l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro o taluno dei reati di cui al decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche, quale l'ingresso ed il soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Per agevolare l'emersione della tratta e la conseguente identificazione delle vittime, saranno favorite iniziative di collaborazione inter-istituzionale e coordinamento tra Autorità giudiziaria, Forze dell'Ordine, ONG ed Enti anti-tratta, i quali ultimi, in coerenza con quanto delineato nel Piano Nazionale Anti-tratta, approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2016 e nel documento illustrativo per il "Meccanismo Nazionale di Referral per le persone trafficate", POS V – Procedimenti Penali e Civili", cui si rimanda, svolgono un ruolo essenziale nel processo di "identificazione" delle vittime, fondamentale per i successivi approfondimenti investigativi, per la corretta applicazione delle misure di protezione previste dalla legge, nonché, in alcuni casi, per avviare un'attività di indagine.

* * *

Si premette che in data 11 maggio 2005 si era sottoscritta tra le Procure del Distretto di Reggio Calabria una intesa di massima diretta ad individuare le migliori prassi per ottenere criteri condivisi e omogenei di coordinamento delle diverse fasi di approccio alle potenziali vittime della immigrazione clandestina e della tratta di persone, nonché delle successive indagini in materia. Successivamente in data 4.06.2010 era stato redatto un primo Protocollo sulla tratta degli esseri umani. L'esperienza maturata, nonché lo sviluppo del fenomeno, rende necessario procedere ad una revisione ed aggiornamento, al fine di implementare l'approccio multi-agenzia nella prassi investigativa/giudiziaria e di promuovere un'applicazione standardizzata di procedure operative e l'avvio di percorsi formativi per gli operatori di polizia giudiziaria che vengono in contatto con le vittime di tratta, soggetti particolarmente vulnerabili che necessitano di un approccio individualizzato. Tutto ciò in un'ottica da un lato preventiva, volta alla protezione dei soggetti deboli e dall'altro repressiva di un fenomeno in costante espansione¹.

Con il presente protocollo, che sostituisce, implementandone il contenuto, il precedente, si concordano i seguenti aspetti:

Art. 1 (Direttive d'indagine)²

¹ Si veda anche, sul punto, il Protocollo d'intesa sulle linee guida per il coordinamento delle attività di contrasto al fenomeno della tratta di esseri umani tra Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) e Direzionale Nazionale Antimafia siglato a Roma, il 28 aprile 2010 ed in particolare il suo art. 3 che prevede l'avvio di iniziative distrettuali per lo sviluppo di buone prassi inter-agenzia.

² Si richiama, per quanto attiene i rapporti tra Procura Distrettuale e Procure Circondariali il Progetto Organizzativo Distrettuale della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria del 25.07.2018 (in particolare, il

1. Allorquando la Polizia Giudiziaria riceva notizia di imminenti ingressi illegali di migranti irregolari, nonché qualsiasi altra notizia di situazioni di vulnerabilità relativa a soggetti stranieri, tempestivamente avviserà l’Autorità Giudiziaria (competente per territorio), per ottenere le direttive del caso, curando l’aggiornamento di ogni successivo sviluppo rilevante, informando il Pubblico Ministero in turno di reperibilità per la D.D.A. della relativa fascia territoriale.

Nei casi in cui è necessario intervenire tempestivamente, in presenza di indicatori sintomatici (come di seguito specificati) della commissione del reato di tratta di esseri umani, la Polizia Giudiziaria provvederà a segnalare, anche oralmente, la notizia di reato al magistrato di turno esterno della Procura competente per territorio a svolgere le indagini, nonché al magistrato di turno esterno della D.D.A., per la fascia territoriale in cui si è verificato l’evento.

I Pubblici Ministeri contattati procederanno ad uno scambio tempestivo di informazioni fra loro ed al coordinamento, eventualmente anche congiunto, delle direttive di indagine da impartire. In ogni caso, sarà cura dell’Ufficio giudiziario che per primo avrà ricevuto la comunicazione di notizia di reato provvedere ad assicurare il flusso informativo.

Nel caso in cui sia necessario procedere al compimento di atti di Polizia Giudiziaria soggetti a convalida (quali fermi, arresti, sequestri e perquisizioni), gli atti saranno depositati nel rispetto dei termini di legge presso la Procura ordinaria competente per territorio, che curerà gli adempimenti conseguenti.

In tutti i casi in cui dovesse emergere il coinvolgimento di minori, sia nella qualità di indagati che di parti offese, sarà necessario informare anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, in servizio di reperibilità.

2. La Polizia Giudiziaria trasmetterà le comunicazioni notizie di reato concernenti le fattispecie di cui al paragrafo precedente alla Procura ordinaria competente per territorio, nonché in copia per conoscenza alla Procura Distrettuale, avendo cura di fornire un quadro informativo quanto più completo possibile sul fenomeno dell’immigrazione che si verifica nel suo territorio.

3. Quando, all’esito di autonome attività svolte dalla Polizia Giudiziaria prima che l’Autorità Giudiziaria abbia assunto la direzione delle indagini, emergano fondati elementi per ritenere la sussistenza di fattispecie di competenza della Procura Distrettuale, si invierà la comunicazione di notizia di reato direttamente a quell’Ufficio.

paragrafo 4. *“I protocolli distrettuali: il valore delle intese e la loro flessibilità”*), nonché, per quanto attiene la materia delle indagini relative a reati diversi da quelli di cui all’art. 51, c. 3 bis, c.p.p. per i quali, tuttavia, si profilano aspetti di collegamento con la criminalità organizzata, il *“Protocollo organizzativo d’intesa tra le Procure della Repubblica del Distretto di Reggio Calabria”*, stipulato in data 14.03.2011.

4. Nel caso in cui vengano disposte attività di intercettazione, i cui esiti involgano reati di competenza di altre Procure della Repubblica o nel caso in cui vengano emessi provvedimenti di ritardo nella esecuzione di misure cautelari personali o reali nei medesimi casi sopra citati, al fine di evitare che vi siano pregiudizi per indagini collegate, il Pubblico Ministero titolare prenderà tempestivo contatto con il Collega della Procura interessata per territorio.

Art. 2 (Operatività delle linee guida)

Il Procuratore Generale renderà operative tali linee guida di cui ai punti 1, 2 e 3, che verranno condivise con i vertici provinciali delle Forze di Polizia, per la massima diffusione agli organi investigativi sul territorio. Questi, inoltre, procederanno alla individuazione di ufficiali di polizia giudiziaria quali referenti per indagini relative al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e alla tratta di esseri umani.

Art. 3 (Direttive concordate)

Il Procuratore Generale, preso atto delle intese, si fa carico di trasmettere agli organi di polizia giudiziaria, al fine di renderle uniformi, le seguenti direttive, concordate con i Procuratori del Distretto:

- 1) Procedere ad una preliminare analisi del contesto, mediante verifica rispetto al caso che si presenta all'attenzione degli operatori intervenuti, degli indicatori generali e specifici relativi alle vittime di tratta, come da schede allegate al presente protocollo (*all. 1*);
- 2) acquisizione in copia di ogni appunto, documento ed ogni altro elemento di interesse investigativo rinvenuti in possesso degli extracomunitari illegalmente immigrati, nonché copia della scheda sim e degli altri numeri salvati sul cellulare;
- 3) individuare persone in grado di riferire circostanze utili, mediante interviste informali preliminari, privilegiando – in questa fase – una interazione empatica tra l'operatore e la persona informata, avvalendosi dell'ausilio di interpreti (obbligatorio quando il dichiarante non parli e comprenda la lingua italiana in misura quantomeno sufficiente) e, quando possibile, anche di mediatori culturali. Nel caso di vittime minorenni, anche di uno psicologo possibilmente infantile e del tutore nominato dal Tribunale per i Minorenni, secondo le modalità di cui all'art. 351, c. 1-ter, c.p.p..
- 4) una volta individuati i soggetti informati, questi verranno collocati in zona "protetta" e comunque separata e nascosta dalla vista di sospetti sfruttatori e successivamente verranno escussi a sommarie informazioni testimoniali, mediante verbalizzazione, secondo lo schema, da implementare secondo la situazione di fatto, che si riporta:
 - Descrizione generale del viaggio dal paese di origine all'Italia, con indicazione del luogo di partenza, dei paesi di transito e dei mezzi usati;

- Indicazione dei soggetti che, a vario titolo, si sono occupati del suo viaggio nelle varie fasi (via terra e via mare), con precisazione delle modalità con cui si è entrati in contatto e di chi si sia occupato di reperire i documenti;
- Indicazione dei soggetti che hanno condiviso lo stesso percorso e/o di soggetti che attualmente si trovino in condizioni di sottoposizione a sfruttamento;
- Descrizione delle modalità attraverso le quali è avvenuto il contatto con coloro i quali hanno organizzato e gestito il viaggio;
- Eventuale sottoposizione a riti magico-esoterici (con particolare riferimento ai migranti provenienti dalla Nigeria) o, più in generale, se vi sia stata una forma di costrizione ad abbandonare il paese.
- Indicazione in ordine alla sottrazione di documenti di riconoscimento o di altri effetti personali;
- Indicazione in ordine alla libertà di movimento o di sottoposizione a controllo o a limitazioni di qualsiasi natura;
- Eventuali episodi di violenza (anche sessuale) o maltrattamenti subiti nel paese di origine, durante i vari spostamenti e nel paese di imbarco, con indicazione se sia stato costretto ad assumere sostanze psicotrope di qualsivoglia natura;
- Indicazione di eventuale permanenza di centri di detenzione in paesi di transito e condizioni per il rilascio, con specificazione se il centro fosse soggetto a vigilanza armata, se venissero somministrati cibo ed acqua, se vi fossero segni distintivi, anche nell'abbigliamento, tali da consentire un riconoscimento dei carcerieri (chiedendo – nel caso – se la vittima sarebbe in grado di riconoscerli in foto o di persona) e se questi abbiano inflitto violenze di qualsivoglia natura (facendole precisare);
- Indicazione se, tra i compagni di viaggio (via terra o via mare) vi fosse uno dei carcerieri o se comunque abbiano riconosciuto in Italia uno dei carcerieri dei paesi di transito;
- Esistenza di eventuali vincoli di pagamento, anche mediante violenze o minacce e modalità di estinzione dello stesso (con indicazione di eventuali indebiti aumenti dell'importo iniziale in corso di pagamento).
- Indicazione delle utenze telefoniche utilizzate dai soggetti coinvolti nella tratta, ovvero di altri soggetti con i quali la vittima sarebbe dovuta entrare in contatto una volta giunta in Italia;
- Indicazione dello status all'arrivo in Italia (se regolare o irregolare);
- Precedente indicazione di un eventuale impiego lavorativo ed indicazione del lavoro effettivamente svolto in Italia, con specificazione del datore di lavoro, del numero di ore lavorate e della retribuzione, nonché

delle condizioni generali di lavoro (quali igiene, sicurezza, sottoposizione a controllo ed eventuale vigilanza, libertà di movimento e condizioni alloggiative, con indicazione di eventuali importi corrisposti); in particolare, si verificherà se l'importo portato da una eventuale busta paga fosse corrispondente all'importo in effetti elargito;

- Se sottoposto a sfruttamento della prostituzione, indicazione delle relative condizioni: luogo di esercizio dell'attività, utilizzo di contraccettivi, individuazione dei soggetti che procacciavano i clienti, conducevano sul luogo di lavoro e gestivano i proventi dell'attività illecita e comunque di ogni altro soggetto che abbia avuto un ruolo;

- Indicazione di eventuali soggetti che siano entrati in contatto con la vittima dopo l'arrivo in Italia, con descrizione delle modalità e della frequenza di contatto.

- Indicazione della possibilità di sottrarsi da questo stato di soggezione, con specificazione delle eventuali condizioni ostative al riacquisto della libertà;

- Indicazione di eventuali ragioni (concrete) di timore per la propria incolumità in Italia o per l'incolumità dei propri familiari nei paesi di origine.

L'operatore di Polizia Giudiziaria adotterà le presenti indicazioni come di ordine generale, andando ad approfondire le tematiche che – nel corso dell'escussione – dovessero risultare di interesse (*all. 2*).

5) La vittima viene dettagliatamente informata sull'iter (amministrativo e processuale) successivo e rassicurata circa l'immissione nel circuito di protezione delle vittime vulnerabili.

6) La vittima verrà successivamente affidata a strutture protette, operative nell'ambito di queste tipologie di fenomeni criminali, anche mediante contatto con il numero verde nazionale anti-tratta (800.290.290), con gli enti attuatori del progetto regionale IN.C.I.P.I.T. e con i servizi sociali pubblici e privati accreditati. Resta salvo il diritto della vittima di non sporgere denuncia e di accedere comunque ai percorsi di protezione dalla normativa vigente.

7) Nel processo di individuazione e sostegno alle vittime gli enti attuatori del progetto IN.C.I.P.I.T., ove ritenuto opportuno, potranno supportare le Autorità.

8) Qualora dovessero emergere elementi sufficienti per operare un fermo (d'iniziativa della P.G. o del P.M.), al momento della trasmissione degli atti, la P.G. chiederà sin con la prima informativa al Pubblico Ministero procedente di avanzare richiesta di incidente probatorio al locale G.i.p., al fine di assicurare la prova.

Art. 4 (Attuazione di procedure di identificazione delle vittime e criteri di approccio)

Le Forze di Polizia che entrino in contatto con una potenziale vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo ovvero nell'ambito dell'accattonaggio forzoso o di altre attività illegali potranno

usufruire del pool di mediatori culturali precedentemente individuati non appena saranno disponibili presso l'Ufficio Immigrazione della Questura.

La possibile vittima di tratta può essere individuata utilizzando il metodo della intervista individuale e tenendo conto dei c.d. "indicatori di tratta"³. La finalità delle interviste è quella di procedere, in via speditiva,

³ Fattori di rischio:

- Età (ad es. se l'età è compatibile con il tipo di sfruttamento paventato)
- Nazionalità (ad es. se la nazionalità corrisponde ad uno dei paesi di origine delle vittime più coinvolte nel fenomeno della tratta)
- Genere (ad es. se il sesso dell'individuo è compatibile con il tipo di sfruttamento ipotizzato)
- Mancanza di documenti (ovvero se in possesso di documenti non corrispondenti alla persona o falsificati)
- Indicatori di situazioni di tratta alla frontiera:
- Composizione del gruppo
- Permanenza nel paese di transito (o ultimo paese)
- Condizione (solo o accompagnato e da chi/ruolo compagni/sedicenti genitori/coniugi)
- Modalità di pagamento dei costi di viaggio/contrazione di un debito
- Possesso di utenze telefoniche italiane
- Parenti/amici residenti in Italia
- Descrizione del processo migratorio, finalità, aspettative di vita e lavorative
- Livello culturale e grado di scolarizzazione
- Atteggiamento complessivo (aggressivo/timoroso/traumatizzato, ecc.)
- Segni fisici di abuso fisico/psicologico

TRANSITO

Fattori di rischio:

- Contesto ambientale (zone ad alta incidenza del fenomeno della prostituzione /sfruttamento del lavoro nero)
- Indicatori di situazioni di tratta in transito (es. centro aperto di accoglienza):
- Iniziale atteggiamento di chiusura
- Disinteresse a forme di aggregazione/iniziativa socio culturali e lavorative organizzate o promosse fuori e dentro il centro di accoglienza
- Immediata richiesta di asilo e scarsità di indicazioni di supporto alla richiesta
- Repentino cambiamento di atteggiamento (es. cambiamento di abbigliamento)
- Gravidanza presunta o accertata
- Disponibilità improvvisa di denaro o cellulare
- Allontanamenti ingiustificati dal centro di accoglienza
- Mancanza o sequestro di documenti

Fattori di rischio:

TERRITORIO

- Contesto ambientale (luoghi di aggregazione massiccia di stranieri, locali notturni, zone agricole, cantieri, ecc.)
- Indicatori di situazioni di tratta a scopo di sfruttamento sessuale:
- Data di arrivo, durata della permanenza in Italia abuso della situazione di irregolarità o meno sul territorio
- Sottrazione dei documenti o possesso di documenti falsi
- Inganno sulla natura del lavoro offerto in Italia/orari di lavoro eccessivi
- Inganno sulle condizioni di alloggio/difficili condizioni di alloggio
- Abuso o violenza fisica/psicologica
- Isolamento, limitazione della libertà di movimento, controllo da parte del trafficante
- Contrazione di un debito
- Maggiore disponibilità al lavoro forzato in fase iniziale nella convinzione della finalità esclusiva di estinzione del debito
- Sottrazione periodica del denaro o di parte del denaro guadagnato sulla strada
- Minacce ai familiari nel paese di origine
- Sottoposizione a riti (es. Woodo) prima della partenza

ad una verifica preliminare e sommaria delle conoscenze in possesso del soggetto con cui l'operatore di polizia giudiziaria entra in contatto. Le interviste, limitatamente a quelle aventi contenuti dichiarativi di interesse investigativo anche in virtù dell'approccio collaborativo del dichiarante, devono essere redatte in forma scritta e trasmesse all'Autorità Giudiziaria competente, in apposita annotazione di polizia giudiziaria secondo i dettami del codice di procedura penale, fatta salva la facoltà di escussione a sommarie informazioni.

Durante le interviste le forze di Polizia devono informare la possibile vittima, in lingua comprensibile, circa le opportunità di protezione offerte dall'ordinamento giuridico italiano (sia quelle generali previste per le vittime cd. deboli, sia quelle previste in favore di soggetti extracomunitari e dettate nel testo unico immigrazione). Nell'attività di indagine e individuazione della vittima bisogna sempre tenere conto del suo stato di soggezione continuativa, della sua condizione di asservimento, nonché del timore di subire minacce o ritorsioni nel proprio paese di origine.

Durante l'approccio con le potenziali vittime di tratta è bene:

- a) Essere sempre consapevoli dell'eventualità di trovarsi innanzi a possibili vittime di reati gravissimi;
- b) Valutare l'ipotesi che anche dietro ad un semplice caso di immigrazione clandestina possa celarsi una vicenda di tratta, sfruttamento o favoreggiamento;
- c) Evitare atteggiamenti aggressivi;

-
- Esistenza di precedenti segnalazioni/fotosegnalamenti sul territorio nazionale (alias)
 - Spostamenti frequenti sul territorio nazionale
 - Terminologia utilizzata per definire amici /conoscenti (es. "fidanzato" usato per definire il trafficante)
 - Timore nei confronti delle istituzioni e reticenza a parlare della propria situazione con le autorità di polizia
 - Indicatori di situazioni di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo:
 - Presenza massiccia di stranieri nel luogo di residenza
 - Abuso della condizione di inferiorità economica, sociale, culturale e della situazione di bisogno del migrante
 - Abuso della condizione di irregolarità o meno del migrante
 - Tipologia, condizioni di lavoro e abitative degradanti
 - Orari estremi di lavoro
 - Esistenza o meno di un contratto di lavoro e modalità di retribuzione
 - Salario irrisorio o assente
 - Scostamento delle aspettative lavorative iniziali dalle condizioni lavorative promesse
 - Mancanza di tutela previdenziale/assistenza socio-sanitaria
 - Finalità lavorative volte all'estinzione di un debito contratto con il trafficante/ sfruttatore/ organizzazione criminale
 - Mancanza o sequestro di documenti o possesso di documenti falsi
 - Minacce, violenze nei confronti del migrante che si lamenta della propria condizione lavorativa
 - Minacce di imporre condizioni lavorative ancora più degradanti
 - Isolamento, limitazione della libertà di movimento, controllo da parte del trafficante
 - Esistenza di precedenti segnalazioni/foto-segnalamenti sul territorio nazionale (alias)
 - Spostamenti frequenti sul territorio nazionale
 - Segni di abuso fisico/psicologico

- d) Separare la possibile vittima dal luogo in cui sono eventualmente trattenuti i potenziali trafficanti/sfruttatori o le persone che a questi potrebbero riferire. A tale scopo, si presenta necessario adibire un locale all'interno degli uffici privo di elementi distintivi e in cui sia possibile assicurare alla vittima la necessaria riservatezza (eventualmente curati dai servizi sociali accreditati).

* * *

Venendo, in particolare, ad analizzare l'emersione di ipotesi di tratta di esseri umani in occasione di sbarco di clandestini, concordano sulle seguenti specifiche direttive:

Art. 5 (Fermo, ispezione, sequestro di natanti)⁴

1) La polizia Giudiziaria, ai sensi dell' art. 12, comma 9-bis d.lgs. 26.2.1998, n. 286, quando abbia notizia di *“una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato”*. Ciò anche fuori dalle acque territoriali, nei limiti consentiti dalla legge, *“se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza”*.

2) Nella configurazione del reato di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata a procurare l'ingresso irregolare di stranieri nel territorio dello Stato (art. 416, c. 6, c.p.) si richiama, come principio ragionevole e condiviso, quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui esso potrà ritenersi anche in base alla commissione di un'unica ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, purché dimostrativa, con portata concludente, della sussistenza del vincolo associativo (tra le altre, Cass. n. 41098 del 15.07.2011).

3) Ancora, ai fini del riconoscimento della giurisdizione, si richiamano gli artt. 6 del c.p. (per i casi in cui vi siano elementi di prova che colleghino gli scafisti operanti sulla nave-madre e sull'imbarcazione più piccola, con basisti operanti in Italia. Si conviene sul principio pacifico espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui *“per l'applicabilità del principio di territorialità, di cui all'art. 6 c.p., è sufficiente che in Italia sia avvenuto una parte dell'azione anche piccola, purché preordinata – secondo una valutazione “ex post” – al raggiungimento dell'obiettivo delittuoso* (Cass., n. 7204 del 22.05.1997), 7 del c.p. (quale ulteriore criterio per ancorare la giurisdizione italiana nei casi di reati commessi dal cittadino o dallo straniero in territorio

4 Si tengano presenti le disposizioni del D.lgs. 19 .08 2016 nr. 177 relativamente ai compiti del Corpo della Guardia di finanza in tema di sicurezza del mare e la direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei servizi di polizia di cui al D.M. 15 agosto 2017 del Ministro dell'interno, con particolare riferimento al paragrafo 1“Comparti di specialità”, dove:

- al sottoparagrafo 1.3 “Sicurezza delle frontiere”, si affida al comparto di specialità del Corpo della Guardia di Finanza che opera per la sicurezza del mare, in via esclusiva la responsabilità operativa nell'azione di sorveglianza in mare, ai fini del contrasto all'immigrazione clandestina;
- al sottoparagrafo 1.10 “Sicurezza del mare”, si individua esplicitamente la componente aeronavale del Corpo della Guardia di Finanza, quale compagine di riferimento operativo per l'esercizio delle funzioni esclusive di sicurezza del mare.

estero, laddove convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana) e 10 del c.p. (quale criterio subordinato per ritenere la giurisdizione penale nei casi di reati commessi all'estero ai danni di uno straniero ed alle condizioni che vi sia la successiva presenza dell'indagato nel territorio dello Stato ed il Ministro della Giustizia abbia avanzato una richiesta onde poter procedere).

4) In tema di radicamento della competenza territoriale, sarà necessario verificare la rotta seguita o, se non possibile, la costa più vicina rispetto al natante.

5) In caso di uno sbarco di clandestini, si procederà a sequestro delle imbarcazioni utilizzate per il trasporto, con messa a disposizione dell' A.G.. È opportuno eseguire preventivamente i rilievi dell'imbarcazione, attraverso documentazione video/fotografica, anche al fine di far emergere la sussistenza di condizioni inumane o degradanti tali da integrare la circostanza aggravante di cui all'art. 12, c. 3, lett. c) , d. lgs. 286/1998.

Art. 6 (Sequestro di altri oggetti)

E' necessario, ai sensi dell'art. 354 c.p.p., procedere al sequestro di tutti gli oggetti pertinenti al reato cioè carte nautiche, documenti di viaggio e giornale di bordo, documenti di identità e di espatrio, agende, documentazione varia, telefoni cellulari, personal computer, GPS, in possesso dei componenti dell'equipaggio ed ogni altro elemento utile ai fini dell'indagine,

Art. 7 (Sequestro delle apparecchiature di Geolocalizzazione (GPS) e dei sistemi Cartografici (ECDIS o ECS)

Si tratta di apparecchiatura che memorizza la navigazione intrapresa, registrando la rotta seguita tramite coordinate geografiche. Occorre procedere al sequestro di tali oggetti ed alla loro concentrazione per l'analisi dei dati presso la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza ovvero presso la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera, competenti per territorio.

In caso di dispositivi particolarmente danneggiati, l'analisi delle apparecchiature verrà effettuata con l'ausilio del Servizio Polizia Scientifica – Divisione IV – Sezioni Indagini Elettroniche con sede a Roma e/o del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (RA.C.I.S.) di Roma.

Art. 8 (Estensione della collaborazione alle Organizzazioni Internazionali ed alle ONG attive sul territorio)

La Procura Nazionale Antimafia ha sollecitato l'opportunità di estendere la collaborazione tra gli Uffici Giudiziari e le forze dell'Ordine anche alle Organizzazioni Internazionali e alle ONG attive sul territorio, al fine di individuare gli "indicatori" di tratta.

Costituisce premessa condivisa la necessità di una più estesa collaborazione tra la Magistratura inquirente, Prefettura, le Forze di Polizia, le ONG, gli enti e le associazioni che attuano programmi di protezione specifici rivolte alle vittime di tratta e sfruttamento e le altre Istituzioni locali, che operano nel territorio in tutti quei settori che possono mettere in luce "indicatori" della presenza dei gravissimi reati del traffico di persone.

* * *

Art. 9 (nomina e compiti dei referenti e responsabili)

Vengono designati quali referenti per il coordinamento, lo scambio di informazioni e l'attuazione del protocollo, su designazione dei rispettivi capi degli Uffici giudiziari requirenti, per la Procura della Repubblica di Reggio Calabria la dott.ssa Sara Amerio, per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni la dott.ssa Giuseppina Latella, per la Procura di Palmi il dr. Rocco Cosentino, per la Procura di Locri il dott. Michele Permunion; il Questore di Reggio Calabria designa per la Polizia di Stato il Dirigente della Squadra Mobile, dott. Francesco Rattà, nonché il Funzionario Comandante della II sezione della medesima Squadra Mobile, il dott. Luca Carlà; per l'Ufficio Immigrazione della Questura di Reggio Calabria viene designato quale referente, anche per le procedure di cui all'art.18 del D. Lgs. n. 286/1998 la dott.ssa Concetta Gangemi; per la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria il Responsabile pro-tempore del Nucleo di P.G.; il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria designa il Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Reggio Calabria; il Comandante Provinciale di Reggio Calabria della Guardia di Finanza designa il Comandante *pro tempore* del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, nonché il Lgt. CS Della Valle Americo, Comandante della Sezione Operativa navale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria.

I referenti, in rappresentanza delle Procure del Distretto e delle forze di polizia giudiziaria operanti sul territorio, ai fini della attuazione del protocollo e per la verifica della attuazione, si riuniscono almeno ogni sei mesi, unitamente al magistrato designato dal Procuratore Generale, redigendo annualmente un rapporto;

- a) i referenti degli Uffici giudiziari e delle forze di polizia si occupano di:
- Illustrare il fenomeno della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo, indicando i maggiori *trend* migratori e le nazionalità dei soggetti maggiormente a rischio, così come le tecniche di intervista per l'identificazione delle potenziali vittime.
 - Coordinare le attività svolte dai servizi di Polizia Giudiziaria con quelle svolte dagli Uffici amministrativi competenti in materia (quale l'Ufficio Immigrazione, nonché la Prefettura);

- Costituire un *pool* permanente di mediatori delle lingue e culture maggiormente diffuse tra gli immigrati disponibili "su chiamata" a coadiuvare le Procure, e le Forze di Polizia giudiziaria, laddove richiesto o necessario per le indagini. La costituzione del *pool* di mediatori è auspicabile venga disposta utilizzando le disponibilità delle ONG, richiedendo la collaborazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del Ministero di Giustizia, della Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, del Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione, dei responsabili della Università per Stranieri di Reggio Calabria, degli Assessorati alle politiche sociali dei maggiori Comuni e/o dell' Assessorato alle politiche sociali della amministrazione provinciale, del CIES Onlus, individuando gli interpreti accreditati della autorità giudiziaria e delle forze di polizia, presso l'Ufficio Immigrazione della Questura, Ufficio quest'ultimo che potrà essere punto di riferimento per individuare il personale dotato della necessaria esperienza per svolgere ruolo di mediatore culturale ed interprete in qualsiasi indagine che riguardi la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale e lavorativo o altri reati c.d. spia.
- Coinvolgere nella attività di rilevazione di attività di tratta l'Ispettorato del Lavoro e gli Uffici Ispettivi delle ASL ed i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro reggino.

b) Gli enti attuatori del progetto IN.C.I.P.I.T., per il quale vengono designati quali referenti la Dirigente dott.ssa Edith Macrì, nonché il Funzionario dott. Vito Samà, e le ONG accreditate (in programmi di protezione e integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 286/98 e in programmi di prima assistenza ai sensi dell'art. 13 della legge 228/2003/ nel programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'art 18 c. 3bis D. Lgs. 286/98, definito con DPCM 16.05.2016 "Definizione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18"), presenti sul territorio del distretto, segnalano ogni vittima di tratta con cui vengono in contatto durante le proprie attività di assistenza, quando tali vittime intendano liberamente rendere delle dichiarazioni alle Forze dell'ordine o all'autorità giudiziaria.

Inoltre, in linea con un approccio multi-agenzia finalizzato a garantire l'identificazione, assistenza, protezione e inclusione sociale delle vittime di tratta, come previsto dal Piano Nazionale Antitratta e dai relativi allegati, gli enti attuatori del progetto IN.C.I.P.I.T. e le ONG, alla luce dell'esperienza acquisita nell'approccio e nella identificazione di potenziali vittime di tratta collaborano:

- all'analisi del fenomeno della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo, indicando i maggiori trend migratori e le nazionalità dei soggetti maggiormente a rischio, così come le tecniche di intervista per l'identificazione delle potenziali vittime;

- alla pianificazione e realizzazione delle iniziative formative.

c) L'OIM, in conformità alle Procedure Operative Standard del Ministero dell'Interno applicabili agli hotspot e luoghi di sbarco italiani, previo *briefing*, svolto con il Responsabile dell'attività di Polizia Giudiziaria presente sul posto, che provvederà ad indicare tempi e soggetti non più di interesse per le indagini, conduce informative di gruppo e colloqui individuali con le potenziali vittime di tratta, con il supporto di propri mediatori culturali. Il Responsabile suddetto fornirà agli operatori di OIM indicazioni volte ad evitare la compromissione dell'attività di polizia giudiziaria svolta, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica. Gli operatori di OIM provvederanno a riferire tempestivamente alla Polizia Giudiziaria presente in loco ogni notizia riguardante fatti di rilievo penale anche informalmente acquisita e indicherà i soggetti possibili vittime di tratta, affinché le indagini possano immediatamente indirizzarsi in maniera appropriata, **previa acquisizione del consenso da parte della vittima in tale senso**. In caso di positiva identificazione, l'OIM faciliterà i contatti fra le vittime e l'Autorità Giudiziaria procedente e, nel caso di potenziali vittime minori, ciò avverrà di concerto con la Procura della Repubblica per i minorenni e del servizio sociale competente. Qualora venga individuata da parte di OIM una potenziale vittima di tratta, previo suo consenso, questa verrà segnalata alle Autorità a ciò competenti al fine della collocazione in una struttura con adeguate condizioni di accoglienza per questa tipologia di casi. In caso di trasferimento delle vittime presso strutture del progetto INCIPIT, la presa in carico delle stesse nonché la gestione delle sopra richiamate comunicazioni con le Autorità competenti, saranno curate dagli enti attuatori del medesimo progetto.

d) I servizi sociali dei maggiori Comuni del territorio del Distretto vengono invitati ad individuare, all'interno dei propri uffici, dei responsabili ed esperti del fenomeno, che possano coadiuvare le forze dell'ordine nell'identificazione delle vittime anche attraverso la redazione di relazioni sociali individuali.

e) I suindicati referenti, nominati dai vertici provinciali di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, sono responsabili delle attività relative alle procedure di identificazione delle possibili vittime di tratta e sfruttamento e nella gestione delle indagini relative ai reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 601, 602 c.p., art. 12 D. lgs. 286/98, art. 3 L.75 /1958 (e reati connessi).

f) I Procuratori della Repubblica costituiscono gruppi di lavoro comuni tra DDA e Procure Ordinarie, con la previsione di poter affidare ad essi deleghe formulate d'intesa tra le Procure interessate.

Art. 10 Formazione

Gli Uffici Giudiziari, in coordinamento con i vertici provinciali delle forze di polizia, promuovono periodicamente iniziative a carattere formativo, anche avvalendosi di esperti in materia, attraverso l'organizzazione di seminari, convegni e tavole rotonde, volti ad illustrare le prassi organizzative e la disciplina processual-penalistica ed amministrativa a tutto il personale delle diverse forze dell'ordine, nonché al personale dell'Ispettorato del Lavoro, degli Uffici Ispettivi delle ASL e delle ONG e degli Enti attuatori del

Progetto Incipit, che, per ragioni di ufficio, vengano in contatto con le potenziali vittime di tratta e sfruttamento.

Art. 11 (Riunioni)

Si prevede sin d'ora la necessità di organizzare riunioni presso la Procura Generale, su convocazione del Procuratore Generale, in esito alla presentazione del rapporto informativo annuale sulla attuazione del protocollo, o su richiesta del Procuratore Distrettuale, con i referenti al fine di monitorare i risvolti delle attività compiute e di proporre eventuali aggiornamenti e modifiche alle prassi adottate in seguito al presente protocollo.

Art. 12 (Osservatorio)

Viene istituita una commissione tecnica, costituita da tutti i soggetti nominati quali referenti delle singole Agenzie che partecipano al presente protocollo e nominativamente indicati all'art. 9, che resteranno tra loro collegati in rete, al fine di monitorare l'attuazione del presente Protocollo ed eventualmente rilevarne tempestivamente le criticità, anche prima delle riunioni periodiche istituite dall'art. 11.

Al presente protocollo vengono allegati n. 2 documenti richiamati nel corpo narrativo.

Firme

LOGO USMI



REGIONE CALABRIA

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali"

E

USMI Regione Calabria

Unione Superiore Maggiori Italiane

PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL FENOMENO

DELLA TRATTA DI ESSERI UMANI

PREMESSO CHE

La tratta di esseri umani rientra fra le più gravi e sempre attuali violazioni dei diritti fondamentali; colpisce persone, adulte e minori, assoggettate a forme di sfruttamento e di violenza fisica e psicologica diversificate ed è messa in atto da soggetti e organizzazioni criminali, anche transnazionali, che operano nel diverso e contiguo settore criminale del favoreggiamento dell'immigrazione illegale;

La Calabria è una delle porte di ingresso dei flussi migratori via mare, sempre più canale preferenziale anche per la tratta. Fenomeno questo che spesso coinvolge anche persone richiedenti protezione internazionale o titolari di status di rifugiato e che vede spesso i centri di accoglienza interessati dal reclutamento di forza lavoro da destinare in condizioni di sfruttamento e di donne da destinare all'attività di sfruttamento sessuale;

La Regione è titolare dal 2011 di progetti nell'ambito della tratta agli esseri umani promossi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità (DPO) e, in particolare, da settembre 2016, è titolare del progetto IN.C.I.P.I.T. - INiziativa Calabria per l'Identificazione, Protezione ed Inclusione sociale delle vittime di Tratta, la cui scadenza dell'edizione corrente è fissata al 31 maggio 2020;

Che il progetto IN.C.I.P.I.T. è finalizzato ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale - programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del presidente del consiglio dei ministri 16 maggio 2016);

Le azioni proattive volte all'emersione, alla segnalazione e invio ai servizi di protezione delle persone vittime di tratta e grave sfruttamento, articolate in una vasta gamma di interventi, tra cui unità mobili in strada, interventi di contatto per lo sfruttamento sessuale o altre forme di sfruttamento, sportelli di ascolto e consulenza legale, accoglienza in strutture residenziali, accompagnamento all'inclusione socio-lavorativa, costituiscono la peculiarità e la forza del progetto IN.C.I.P.I.T, promosso dalla Regione, ed implementato sull'intero territorio regionale per il tramite degli enti partner, soggetti attuatori di progetto;

La complessità del fenomeno e la specificità di condizione del target considerato richiede un approccio multi agenzia basato sulla compresenza di risorse professionali e strategie cooperative di intervento in grado di favorire l'emersione e la presa in carico delle vittime, nonché la creazione di reti collegate e meccanismi di coordinamento interdisciplinare;

I canali dello sfruttamento stanno assumendo una diversificazione ed intensificazione tale da rendere necessaria la messa a punto di strategie ed interventi di risposta immediata ed efficace rispetto all'emersione ed alla presa in carico delle vittime;

Sulla base di quanto affermato all'interno del Piano Nazionale Anti tratta 2016-2018, gli stakeholder legati agli interventi di protezione e di lotta alla tratta di esseri umani possono essere vari attori: le organizzazioni di volontariato, che testimoniano un impegno sul versante delle persone che si trovano in condizioni di marginalità sociale e di grave disagio; il terzo settore con ONG, cooperative, associazioni o altre categorie di enti che gestiscono i servizi di contatto, accoglienza, tutela, formazione, integrazione sociale per diverse categorie di persone in difficoltà e che in questi anni hanno acquisito un ruolo sempre

più professionalizzante sui temi dell'immigrazione e delle condizioni di vita e delle opportunità di integrazione degli immigrati e dei richiedenti asilo e rifugiati. Le forme giuridiche di questi soggetti sono del tutto differenziate: molto spesso si tratta di Associazioni e Onlus, Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro ai sensi della L. 11 agosto 2014, n.125 o ancora di Istituti o Enti religiosi o, comunque, di diretta emanazione delle realtà territoriali delle diocesi e delle associazioni di volontariato cattoliche;

Le tipologie di enti appena descritti nell'azione di lotta al fenomeno della tratta di esseri umani possono perseguire obiettivi riconducibili sia al rapporto diretto con le vittime, che al complessivo funzionamento del sistema dei servizi, delle politiche di settore e ad auspicati cambiamenti sociali, che infine ad una necessaria attività di studio ed analisi del fenomeno, volta a favorire una migliore conoscenza ed un intervento più efficace;

L'Unione Superiore Maggiori Italiane (USMI Regione Calabria) ha una presenza capillare sul territorio calabrese, rappresentata da varie Congregazioni religiose e da volontari;

La presenza su tutto il territorio permette di entrare in contatto diretto quotidianamente con i migranti, attraverso servizi di assistenza/educativi e accompagnamento finalizzati al supporto e all'integrazione sociale;

Grazie a tali attività, il suddetto organismo ha maturato esperienze e professionalità capaci di intercettare e intervenire sulle situazioni più svariate di disagio e problematiche sociali che pongono le esperienze migratorie, quali ad esempio quelle rappresentate dalla tratta di esseri umani e della prostituzione, del grave sfruttamento lavorativo e accattonaggio;

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

La Regione Calabria

Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali"

Rappresentata dal Dirigente Generale dott. _____ ai sensi L.R. 13 maggio 1996, n. 7 e
ss.mm.ii.

(di seguito per brevità Regione)

e

la USMI Regione Calabria

Unione Superiore Maggiori Italiane

Rappresentata da _____
(di seguito per brevità USMI)

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto

Oggetto del presente Protocollo d'Intesa è la collaborazione finalizzata alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della tratta di esseri umani, mediante interventi di risposta efficaci e coordinati di sensibilizzazione, prevenzione sociale, monitoraggio dei fenomeni, informazione, formazione, emersione, condivisione di sistemi di segnalazione, presa in carico ed integrazione sociale delle vittime stesse, potenziamento dell'azione di "accoglienza".

Gli obiettivi specifici sono:

a) Sviluppare sul territorio una politica integrata in grado di coinvolgere tutti gli attori della presente convenzione e ampliarla ad altri soggetti pubblici e privati, al fine di valorizzare le relazioni e le sinergie tra i vari ambiti degli interventi realizzati (osservazione del fenomeno con rilevazione integrata dei

relativi dati, controllo e sicurezza del territorio, prevenzione e riduzione del danno, accoglienza, protezione e inserimento socio-lavorativo attraverso la realizzazione di programmi individualizzati);

b) Coordinare e incrementare le azioni mediante comunicazione tra i firmatari dell'accordo; promuovere unitariamente campagne di informazione sui diritti delle vittime di sfruttamento e campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini facenti parte della comunità accogliente, finalizzate alla riduzione degli elementi di conflittualità sociale ed intolleranza;

c) Promuovere un sistema di accoglienza e inclusione attiva, attraverso il quale proteggere e assistere in modo efficace le vittime e le potenziali vittime di tratta di esseri umani, nonché per prevenire il fenomeno e ridurre i danni;

d) Formare gli operatori sociali e i volontari che lavorano nell'ambito dell'immigrazione al fine di riconoscere il fenomeno della tratta di esseri umani, aumentare le capacità di individuare e riconoscere le vittime, apprendere una metodologia appropriata e adeguata di intervento sociale rivolto alle vittime, circa i percorsi di accoglienza, assistenza, protezione e integrazione nell'ambito dei sistemi della protezione internazionale e della protezione sociale.

La Regione attuerà gli interventi territoriali nell'ambito del progetto IN.C.I.P.I.T. - INiziativa Calabria per l'Identificazione, Protezione ed Inclusione sociale delle vittime di Tratta, per il tramite degli enti partner attuatori.

L' USMI Regionale sarà operativa per il tramite delle suore delle varie Congregazioni.

Art.2 - Formazione rivolta agli operatori e ai volontari

Il tema della formazione congiunta e continua di tutti gli operatori del settore risulta centrale in una strategia finalizzata all'emersione del fenomeno. Grazie alla formazione congiunta e alla messa in campo delle diverse professionalità è possibile costruire sensibilità comuni, linguaggi condivisi, strumenti di segnalazione e invio efficaci, un approccio adeguato.

A tal fine, l'USMI si impegna a promuovere eventi formativi rivolti alle suore delle varie Congregazioni e ai loro collaboratori.

I moduli formativi saranno tenuti dagli esperti anti tratta del progetto In.C.I.P.I.T., senza alcun onere a carico dell'Organismo USMI e secondo le modalità logistiche e tempistiche concordate.

Le attività saranno organizzate in modo da prevedere il coinvolgimento utilizzando una metodologia multidisciplinare, finalizzata a fornire i diversi punti di vista nel contatto con le vittime di tratta e basati su un approccio di genere.

I percorsi formativi saranno finalizzati, in particolare, alla conoscenza dei seguenti temi: l'evoluzione del fenomeno della tratta (nuove modalità e circuiti di sfruttamento); il sistema di emersione, identificazione e assistenza per le vittime di tratta nella Regione Calabria (il Progetto In.C.I.P.I.T.); gli indicatori di tratta e le difficoltà di emersione delle vittime di tratta tra i richiedenti asilo, per l'implementazione della capacità di saper identificare le potenziali vittime; i minori stranieri vittima di tratta; i principi generali disposti dalla normativa internazionale, europea e nazionale afferenti la tutela delle vittime di tratta, ivi comprese le disposizioni relative alla protezione internazionale accordabile in taluni casi alle persone provenienti da paesi terzi che siano state vittime di tratta o a rischio di tratta; la collaborazione tra i sistemi di accoglienza per rifugiati ed il progetto IN.C.I.P.I.T. per l'identificazione delle vittime di tratta;

Art. 3 - Sensibilizzazione e prevenzione sul territorio

Le parti si impegnano a promuovere l'educativa territoriale presso le popolazioni a rischio di tratta con particolare attenzione ai minori, alla prostituzione migrante di strada e indoor, all'accattonaggio e al lavoro stagionale nelle zone rurali e l'attivazione di azioni innovative di contatto con altri segmenti produttivi (aree urbane, comparti produttivi diversi).

Allo scopo di diffondere una corretta informazione sul tema ed innescare processi di cambiamento culturale, aumentando di fatto l'impatto e la sostenibilità della campagna di informazione e sensibilizzazione del territorio, i soggetti firmatari intendono organizzare campagne di informazione sul fenomeno della tratta avendo cura di avere un approccio di genere tale da non propagare ulteriormente

gli stereotipi, da focalizzare le connessioni fra discriminazione di genere e suo impatto sulla vita delle donne, le loro esperienze e i rischi di tratta, da puntare a quei cambiamenti strutturali che muterebbero i modelli di disuguaglianza e ridurrebbero i rischi di tratta; campagne di informazione e di promozione del Numero Verde anti tratta e del sistema degli interventi in aiuto alle vittime in modalità cross mediale e multilingue; campagne di informazione strutturate ascoltando le storie di come avviene realmente la tratta delle donne che provengono da ambienti diversi, che hanno desideri, valori, aspettative e storie di vita molto diverse fra loro; azioni di sensibilizzazione dei minori circa il fenomeno ed i rischi ad esso connessi attraverso l'approccio e la metodologia partecipativa.

Art. 4 - Segnalazione delle vittime o potenziali vittime di tratta

L'USMI si impegna a sollecitare le congregazioni aderenti affinché segnalino al progetto In.C.I.P.I.T. la presenza di persone vittime o potenziali e presunte vittime di tratta, che intercettano sui loro territori, per favorire la presa in carico da parte degli Enti attuatori del Progetto In.C.I.P.I.T., impegnati nelle varie azioni.

Gli Enti si impegnano ad effettuare la consulenza richiesta, concordando con i referenti delle Congregazioni segnalanti i tempi e le modalità di svolgimento dei colloqui, nonché l'utilizzo dei mediatori interculturali del progetto In.C.I.P.I.T., a seconda della specificità della situazione segnalata e della provenienza linguistica della persona interessata.

La consulenza si svolge preferibilmente nei luoghi delle suddette associazioni al fine di garantire il colloquio in un setting adeguato ed efficace. In alcuni casi, laddove le circostanze lo consentano e su valutazione dei consulenti, i colloqui possono svolgersi all'interno delle strutture degli Istituti religiosi presenti nei territori di provenienza della segnalazione.

Gli Enti del progetto In.C.I.P.I.T. si impegnano a relazionare sull'intervento svolto, contenente le osservazioni e le conclusioni del format previsto dal Progetto In.C.I.P.I.T..

Art. 5 - Accoglienza in "posto di fuga"

Considerata la scarsa disponibilità di posti in accoglienza protetta e in punto di fuga delle persone vittime o presunte tali, l'USMI si impegna a sollecitare le Congregazioni religiose aderenti all'attenzione di queste nuove forme di povertà e sfruttamento e a collaborare nel potenziamento del sistema di accoglienza delle vittime attraverso le proprie strutture, soprattutto nelle prime fasi di loro rintraccio sul territorio, al fine di garantire alle stesse una soluzione abitativa in condizioni di assistenza e sicurezza, durante la quale possa gradualmente emergere il fenomeno pre-identificato, anche grazie al lavoro dei consulenti incipit, e la vittima possa ritrovare la giusta serenità e consapevolezza con le quali condurre il c.d. periodo di riflessione.

La durata della eventuale permanenza all'interno di queste strutture è assicurata per un periodo non superiore a 1 mese di accoglienza, durante il quale gli operatori del progetto In.C.I.P.I.T. collaborano con gli Istituti Religiosi, dando indicazioni sulle modalità di accoglienza (non utilizzo di telefono e internet, telefonate protette alla presenza del mediatore del progetto In.C.I.P.I.T.), svolgendo le attività di consulenza e presa in carico delle vittime dal punto di vista legale, psicologico, sociale, tenuto conto dei bisogni emersi e concordandone sempre gli interventi con i referenti delle Congregazioni, favorendo il successivo collocamento delle persone accolte in altre strutture al termine del periodo di riflessione.

Il collocamento in posto di fuga, si realizza su richiesta del progetto In.C.I.P.I.T., in modalità di presa in carico territoriali e in presenza di alcuni requisiti specifici e vincolanti (assenza di elementi di pericolosità per la vittima e la sua rete di ospitalità, assenza di qualsiasi forma di illegalità nella rete naturale e affettiva e assenza di legami con la rete di sfruttamento, ecc).

Gli Enti attuatori del progetto In.C.I.P.I.T., nell'ambito del budget loro assegnato, concorderanno con gli Istituti Religiosi che svolgono l'accoglienza l'eventuale riconoscimento dei costi vivi di accoglienza.

Articolo 6 – Governance

Per la realizzazione del presente Protocollo d'Intesa viene costituita una Cabina di regia per la pianificazione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di collaborazione.

La Cabina di regia è composta dai referenti delle Parti territorialmente impegnati nelle attività. Il coordinamento della Cabina di regia è in capo alla Regione – Dipartimento Lavoro Formazione e Politiche sociali – Settore n. 5. Le parti si impegnano a realizzare incontri periodici per una verifica aggiornata sull’attuazione del presente Protocollo d’Intesa, per favorire lo scambio reciproco di conoscenze sul fenomeno della tratta di esseri umani, sfruttamento lavorativo, e ottimizzare le modalità di collaborazione.

Articolo 7 – Aspetti finanziari

La realizzazione del presente Protocollo d’Intesa rientra per la Regione Calabria nell’ambito del progetto In.C.I.P.I.T. finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e non comporta oneri finanziari aggiuntivi per le parti.

Articolo 8 – Riservatezza

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti dalla Regione è finalizzato unicamente all’espletamento dell’attività di gestione amministrativa del protocollo, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico relative alla realizzazione del protocollo, dovranno essere considerate di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Ciascuna delle parti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni ottenute.

Articolo 9 – Durata e validità

Il presente protocollo d’intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha validità fino al 31 maggio 2020. In caso di proroga o rinnovo del progetto In.C.I.P.I.T., il presente protocollo si intende automaticamente rinnovato fino alla durata delle attività del progetto, salvo recesso di una delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

USMI REGIONE CALABRIA Il _____	REGIONE CALABRIA Il Direttore Generale del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali
-----------------------------------	--